



COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Istruzioni per la presentazione della domanda

Modalità di deposito

Per chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE il “**Modulo deposito istanza ante causam**”, selezionando la tipologia “*istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato*”¹.

La modulistica è reperibile nel sito istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione “*Processo Amministrativo Telematico*”, sottosezione “*Documentazione operativa e modulistica*”, “*Moduli*”.

IL MODULO DOVRÀ ESSERE TRASMESSO ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC PER IL PAT (PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO): bo_pat_deposito@pec.ga-cert.it

Nel caso di presentazione della domanda in proprio (senza l'assistenza di un difensore) la parte potrà spedire la domanda tramite la PEC del Segretariato Generale di questo Tribunale tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Istanza: modello, compilazione e allegati

Per presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre **necessariamente** produrre:

a) la **DOMANDA** (*v. allegato “Modello istanza patrocinio a spese dello Stato”*) indirizzata alla Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso questo Tribunale, avendo cura di compilare la stessa in ogni singola parte prestando particolare attenzione ai seguenti punti:

- esposizione adeguata degli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa, depositando, eventualmente, anche la minuta del proponendo ricorso (art. 122, d.P.R. n. 115/2002);
- indicazione dei dati del richiedente e dei familiari conviventi riportando in maniera puntuale gli importi di reddito prodotti dal richiedente e dal nucleo familiare;

¹ Questa modalità potrà essere utilizzata anche quando la domanda è presentata in pendenza di ricorso.

- la dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati indicati dall'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002.

b) gli ALLEGATI NECESSARI. Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere allegata la documentazione richiesta nel modello di istanza (*v. allegato "Modello istanza patrocinio a spese dello Stato"*)

Nel caso di domanda presentata da enti o associazioni - che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica - sarà possibile allegare, oltre all'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, anche i bilanci di associazione.

Avvertenze:

Ai sensi del vigente art. 76 del DPR 30.5.2002, n. 115, può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore di **€ 12.838,01 (importo aggiornato dal DM 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. 6 giugno 2023, n. 130).**

- In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia della documentazione prodotta dal richiedente verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 115/2002, agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato.

La trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate è finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito contenute nella domanda di ammissione.

In caso di esito negativo del suddetto controllo, verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

- La persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato durante il giudizio dovrà dichiarare se le condizioni economiche sue o del suo nucleo familiare sono mutate tanto da far venire meno i presupposti per il beneficio stesso: in tal caso il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

- Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione o la multa previste dalle norme penali relative.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125 D.P.R. 115/2002).

- Ai sensi dell'art. 81, primo comma, del D.P.R. 115/2002, l'avvocato eventualmente indicato dall'istante deve essere obbligatoriamente autorizzato dal competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.